

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 gennaio 2020, tra la Direzione Aziendale, rappresentata dal Dr. Maurizio Vercelli Dequarti, e la RSU dell'Unità produttiva di Verona, si è svolto un incontro finalizzato all'analisi delle problematiche inerenti i carichi di lavoro ed il corretto utilizzo degli strumenti contrattuali previsti dal CCNL.

PREMESSA

Con l'intento di fornire all'Azienda un quadro comune di regole condivise che consentano una migliore pianificazione dell'attività industriale ed al contempo assicurino un sostenibile temperamento delle esigenze produttive con quelle dei Lavoratori, utile anche ai fini del miglioramento del clima aziendale, le Parti come sopra rappresentate, intendono regolare gli strumenti dell'orario contrattuale al fine di rendere gli stessi maggiormente compatibili con le finalità suddette.

A tale scopo, dopo lunga ed esaustiva discussione, si è definito quanto segue:

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO CONTRATTUALE

In considerazione delle variazioni di intensità dell'attività produttiva, e quindi non in maniera stabile e permanente, l'orario di lavoro può essere realizzato in regime di flessibilità, ai sensi dell'art. 30, punto 4), Parte Prima, Norme Generali del vigente CCNL, come media in un arco temporale annuo.

L'Azienda potrà, pertanto, programmare di mese in mese, sulla base dei carichi di lavoro previsti, previa comunicazione e valutazione con la RSU, per l'intero Stabilimento o per singoli reparti o linee produttive, settimane lavorative superiori all'orario contrattuale, nel limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni inferiori.

I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche ai fini degli istituti contrattuali (maggiorazione turno), sia nelle settimane in cui effettueranno prestazioni superiori all'orario ordinario sia in quelle in cui effettueranno prestazioni inferiori.

Le ore da prestarsi in regime di flessibilità positiva avverranno nella giornata di sabato (nel caso si lavori su 5 giorni) e per il completamento del turno notturno (4 ore) e, qualora si lavori su 5 giorni, per l'eventuale aggancio turni con il sabato (2 ore).

Per le ore prestate in regime di flessibilità positiva sarà riconosciuta la maggiorazione contrattualmente prevista per la flessibilità prestata in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non sarebbe prevista la prestazione lavorativa (20 %).

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale normale potranno essere realizzate anche tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito programmate per singoli lavoratori, come previsto dal CCNL. Nel caso in cui fosse necessario disporre flessibilità negativa in assenza di previ accantonamenti di flessibilità positiva, il ricorso alla stessa sarà limitato a 40 ore pro capite, raggiunte le quali le parti dovranno incontrarsi per analizzare possibili diverse soluzioni. In ogni caso, raggiunte le 60 ore di flessibilità negativa, l'Azienda procederà, ove compatibile con la professionalità degli interessati, a spostare gli stessi in altri reparti in posizioni compatibili.

Eventuali scostamenti dal programma iniziale saranno comunicati alla RSU tempestivamente e il riequilibrio dovrà avvenire entro tre mesi dal periodo originariamente previsto.

Fermo restando il principio del tendenziale azzeramento tra flessibilità positiva e negativa nell'anno, il conguaglio tra flessibilità prestata e flessibilità riposata andrà effettuato con le competenze del mese di dicembre: eventuali ore prestate in più rispetto all'orario ordinario e non riposate daranno luogo al pagamento del 100% dell'ora ordinaria, nonché al pagamento del delta esistente tra la maggiorazione dello straordinario e la maggiorazione già corrisposta all'atto dell'effettuazione; eventuali ore prestate in meno saranno trattenute dal monte ore permessi (rol, ex festività) maturati (eventuale residuo) e/o maturandi. Prima dell'effettuazione del conguaglio sarà effettuato un incontro con la RSU per verificare l'opportunità di differire il conguaglio a data certa, al fine di consentire il recupero anche parziale.

FLESSIBILITA' TEMPESTIVA

Qualora per contro fossero necessari adeguamenti tempestivi dell'attività produttiva, non programmabili a priori, come di norma avviene in Offset, l'Azienda, previa comunicazione alla RSU, potrà, con un preavviso di

due giorni, disporre l'utilizzo della flessibilità tempestiva ex art. 30, punto 5), Parte Prima, Norme Generali del vigente CCNL, per un massimo di 64 ore annue.

In tal caso le prestazioni in supero orario non potranno superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.

I conseguenti recuperi (flessibilità negativa), salvo diverse intese con la RSU, dovranno essere realizzati entro 3 mesi dalle prestazioni in supero.

Le prestazioni in regime di flessibilità positiva e quelle in regime di flessibilità riposata potranno, in funzione delle necessità produttive, anche coesistere nella stessa settimana.

Le ore da prestarsi in regime di flessibilità positiva avverranno nella giornata di sabato (nel caso si lavori su 5 giorni) e per il completamento del turno notturno (4 ore) e, qualora si lavori su 5 giorni, per l'eventuale aggancio turni con il sabato (2 ore).

Per le ore prestate in regime di flessibilità sarà riconosciuta la maggiorazione contrattualmente prevista per la flessibilità prestata in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non sarebbe prevista la prestazione lavorativa (45 %).

In caso di mancato recupero le ore prestate in flessibilità tempestiva positiva saranno retribuite come straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione già corrisposta a titolo di flessibilità. Dette ore, inoltre, concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale normale potranno essere realizzate anche tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito programmate per singoli lavoratori, come previsto dal CCNL.

DISCIPLINA COMUNE AD ENTRAMBE LE FATTISPECIE

Il lavoratore avrà la facoltà di proporre, per iscritto e con un preavviso minimo di 10 giorni, il periodo di fruizione della flessibilità positiva accumulata. La possibilità di riconoscere il periodo proposto verrà al medesimo confermata entro 8 giorni dalla richiesta. Di norma l'Azienda risconterà positivamente almeno una richiesta per turno a condizione che non osti la contemporanea assenza programmata e/o prevista (a titolo esemplificativo per ferie, congedi parentali, malattie lunghe, infortuni ecc.) di altri colleghi in numero tale da comportare la mancata effettuazione del turno. Il riposo programmato, una volta concesso, non potrà essere revocato se non in casi del tutto eccezionali ed imprevedibili tali da compromettere l'effettuazione del turno e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (mobilità tra reparti, etc.).

Nel caso in cui la flessibilità non riguardi l'intero reparto o l'intera squadra ma singole figure, l'Azienda, prima di disporla, verificherà la presenza di eventuali volontari. Sempre in tali casistiche si cercherà, nei limiti delle possibilità imposte dalla produzione, di non disporre la flessibilità al sabato per soggetti assenti per ferie o permesso il venerdì.

Oltre all'utilizzo della flessibilità sopra descritto, l'azienda avrà facoltà di utilizzare a termini e con le modalità di cui al vigente CCNL (artt. 2, Parte Seconda e 2 Parte Terza) l'istituto dello straordinario obbligatorio, per un massimo di 70 ore annue pro capite.

L'azienda, inoltre, congiuntamente alla RSU, attiverà un monitoraggio periodico sul corretto funzionamento della flessibilità, nonché sulle ore di ferie/istituti residui, al netto delle ferie estive fruite o programmate, con l'intento di identificare eventuali situazioni di accumulo eccessivo legate all'infungibilità degli interessati e con la finalità di predisporre i conseguenti correttivi. Un primo incontro di verifica si terrà entro 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo.

Letto, confermato e sottoscritto

Elcograf SpA



RSU di Verona

